



ASSEMBLEA TERRITORIALE

RIVIERA DEL BRENTA

STATUTO

INDICE

Titolo I Definizione e struttura del Movimento

- Art.1 Ambiti, finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva
- Art.2 Adesioni individuali e collettive
- Art.3 Organi sociali

Titolo II Strutture di base

- Art.4 L'Assemblea
- Art.5 Comitato Direttivo
- Art.6 Il Coordinatore
- Art.7 Revisori dei Conti

Titolo III Sanzioni politiche e disciplinari

- Art.8 Incompatibilità
- Art.9 Esclusione, sospensione temporanea e decadenza
- Art.10 Diritti e doveri dei Soci
- Art.11 Mozioni di sfiducia, revoche e scioglimenti

Titolo V Patrimonio e responsabilità

- Art.12 Iscrizioni agli albi, responsabilità giuridica
- Art.13 Patrimonio e entrate
- Art.14 Bilanci
- Art.15 Avanzi di gestione
- Art.16 Statuto
- Art.17 Norme finali e transitorie

PREAMBOLO

Dovunque un essere umano si trovi in situazioni di soggezione,
sofferenza e alienazione
e queste situazioni siano imputabili
a responsabilità individuali, sociali, organizzative,
istituzionali o culturali,
Cittadinanzattiva interviene in sua difesa,
senza distinzioni di razza, nazionalità,
condizione sociale, sesso, età, religione,
appartenenza politica e statuto giuridico,
e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto,
sia di diritto pubblico che di diritto privato,
anche attraverso attività di conciliazione e mediazione sociale,
azioni di tutela diretta
o con iniziative dirette
all'affermazione di un nuovo diritto.

Titolo I Definizione e struttura dell'Associazione

Art.1 Ambiti, finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva

E' costituita una associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000, denominata "Cittadinanzattiva – Assemblea territoriale Riviera del Brenta e del Miranese. L'Associazione ha sede legale in Dolo – Riviera XXIX aprile nr. 2.

Cittadinanzattiva è un movimento apartitico e senza fini di lucro di partecipazione civica che agisce per la tutela dei diritti umani, per la promozione e l'esercizio pratico dei diritti sociali e politici nella dimensione locale, nazionale, europea e internazionale, per la lotta agli sprechi e alla corruzione e, ponendosi all'interno del vasto movimento consumieristico, per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti a salvaguardia della salute, dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza individuale e collettiva.

Cittadinanzattiva afferma nel territorio locale, in Regione, in Italia ed in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche. Cittadinanzattiva accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere, in forme allargate di governo, alla formazione e tutela di beni comuni, in particolare, promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione.

In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto, il Coordinatore dell'Assemblea di Cittadinanzattiva può agire in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Nome e simboli di Cittadinanzattiva sono legittimamente usati, per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche, dai soggetti responsabili, secondo il presente Statuto, eletti nelle assemblee locali. Tutti gli aderenti possono usare nome e simboli per attività decise in Assemblea, sotto la responsabilità dei rispettivi Coordinatori locali che ne riferiscono all'Assemblea stessa nella prima riunione successiva.

Art.2 Adesioni

Possono essere soci dell'Associazione le sole persone fisiche (no associazioni, movimenti, ecc.) di ogni nazionalità o senza appartenenza nazionale, che assumono impegni civici sottoforma di volontariato non profit, a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territorio dell'Unione Europea e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Per i soci minorenni, è prevista la convocazione in assemblea dei genitori con diritto di voto.

Le adesioni sono raccolte dal Coordinatore dell'Assemblea Territoriale che conserva le schede con i dati personali degli aderenti e l'esplicita loro dichiarazione di accettare e rispettare la Carta dei principi di identità di Cittadinanzattiva, il presente Statuto e le decisioni degli organismi dirigenti di Cittadinanzattiva. Copie degli elenchi di adesioni individuali, con i dati essenziali, sono trasmesse alla sede regionale e a quella nazionale, che cura l'aggiornamento di una banca dati nel rispetto delle leggi sulla riservatezza. L'eventuale diniego all'iscrizione va motivato.

Chiunque può segnalare al Segretario Regionale e al Collegio Nazionale di Garanzia che la raccolta di adesioni o il funzionamento di una Assemblea non corrispondono ai principi di Cittadinanzattiva.

Art.3 Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Comitato direttivo;
- Coordinatore;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Titolo II strutture di base

Art. 4 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Coordinatore dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e/o mediante affissione dell'avviso nella bacheca all'esterno della sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea deve:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Coordinatore ed il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo".

L'Assemblea elegge, con la maggioranza assoluta dei votanti, un Coordinatore, che resta in carica 4 anni, salvo dimissioni o revoca dall'incarico.

L'Assemblea elegge i propri delegati al Congresso Regionale con procedure definite da regolamenti regionali.

Con la stessa maggioranza, a metà mandato, il Coordinatore sottopone a conferma dell'Assemblea il suo incarico.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se partecipa la maggioranza assoluta degli aderenti o, in seconda, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

Il voto è espresso in modo palese tranne quello riguardante le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Tutti gli aderenti hanno diritto di votare e di candidarsi, purché l'adesione sia intervenuta non oltre trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. Per quanto riguarda gli aderenti minorenni, hanno diritto di voto solo i loro genitori, convocati in assemblea in rappresentanza degli stessi.

Tutte le cariche sono prestate in forma totalmente gratuita.

Art.5 Il Comitato Direttivo

L'Associazione deve essere gestita da un comitato direttivo eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri. Al suo interno nomina il Coordinatore, il Vice-Coordinatore, il Segretario e il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo delibera validamente a maggioranza semplice quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non prevale il voto del Coordinatore.

Il Comitato è convocato almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità. Esso deve altresì essere convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri.

Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Comitato, questi saranno sostituiti con i primi non eletti. Il Comitato Direttivo resta carica quattro anni, rinnovabile fino a tre mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo:

- convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno e comunque quando lo richiedano almeno dieci aderenti;
- presiede le riunioni e ne redige i verbali;
- cura la raccolta delle adesioni;
- conserva tutta la documentazione e cura che gli aderenti siano sempre puntualmente informati su attività e iniziative;
- nelle fasi elettorali, raccoglie le candidature e assicura il rispetto delle procedure elettorali;
- coordina e promuove le attività del movimento nel territorio, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione Nazionale e del Segretario Generale;
- redige con il responsabile amministrativo il piano finanziario, presenta i bilanci consuntivi e preventivi, cura l'amministrazione;
- realizza una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra le varie realtà locali del Movimento, nonché di collaborazione con gli organi regionali;
- promuove la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle;
- programma le linee di politica e di finanza;
- assume le cariche a titolo gratuito.
- Sulla base delle indicazioni della Direzione Nazionale detta norme regolamentari per l'attuazione dello statuto in sede locale e per adattare alla realtà locale le procedure elettorali. Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo del movimento.

Art.6 Il Coordinatore

partecipa di diritto al Congresso Regionale:

ha la rappresentanza legale di Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale della Riviera del Brenta.

In caso di cessazione dalla carica del Coordinatore, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato, il vice ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni l'Assemblea per una nuova elezione. In mancanza, il Segretario Regionale nomina un Commissario Straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti dell'Assemblea Territoriale.

Art.7 Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone elette dall'Assemblea Territoriale, anche tra esterni al Movimento, su proposta del Coordinatore Territoriale; essi scelgono nel loro seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile. Redige e trasmette una propria relazione prima dell'annuale approvazione

del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, che devono tenerne conto. Se il Collegio riscontra irregolarità deve darne immediata comunicazione agli organi direttivi regionali, oltre che al Coordinatore e Tesoriere.

Titolo III Sanzioni disciplinari

Art.8 Incompatibilità

Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione al Movimento e partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità del Movimento contenuti nella Carta e nel presente Statuto.

Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione nel movimento è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni: a) nelle associazioni di cui al comma precedente; b) o nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti; c) o in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività del Movimento.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalle cariche del Movimento.

Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali, il Collegio Nazionale di Garanzia può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di aderente a Cittadinanzattiva, valutando a tal fine i fatti ritenuti a suo carico ed i suoi comportamenti successivi alla luce dei principi e dei fini ispiratori del Movimento indicati nella Carta e nello Statuto.

Gli imputati dei reati di cui sopra possono essere sospesi temporaneamente dal Collegio con divieto di far uso del nome e dei simboli del movimento fino alla definizione del procedimento.

E' incompatibile con cariche individuali di coordinamento o direzione nel Movimento la candidatura in competizioni politiche o amministrative.

In tal caso l'aderente ha obbligo di darne comunicazione al Segretario Regionale, che ne dispone la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente.

E' fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture del Movimento in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Art. 9 Esclusione, sospensione temporanea e decadenza

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Collegio Nazionale di Garanzia, su proposta del Coordinatore Territoriale e, in via concorrente, dal Segretario Regionale, nei confronti di semplici aderenti o di dirigenti del movimento che operano in ambito locale.

Cause di esclusione sono: scoperta o insorgenza di situazioni di incompatibilità; violazioni gravi del presente statuto, dello Statuto Regionale e Nazionale; rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi del Movimento.

Con la medesima procedura gli stessi soggetti proponenti possono richiedere la sospensione temporanea, per il massimo di un anno, con divieto di uso del nome, dei simboli e delle strutture del Movimento, in situazioni meno gravi di violazione o disobbedienza.

Il Collegio, se commina sanzione, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all'esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente l'immagine e le relazioni pubbliche del Movimento.

Si dà pubblicità a questi provvedimenti di norma nelle sole sedi del Movimento, salvo i casi in cui sia necessario tutelare il Movimento anche in rapporti esterni.

Le persone sospese temporaneamente o decadute da incarichi devono astenersi dal fare uso del nome e dei simboli del movimento e, se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione, ai sensi del primo comma del presente articolo conforme alla previsione statutaria nazionale.

Ogni socio ha diritto di ricorrere in assemblea contro il provvedimento di esclusione.

I componenti degli organi collegiali del Movimento decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate.

Art.10 Diritti e doveri dei Soci

I Soci, Fondatori, Ordinari e Sostenitori, iscritti a Libro Soci e in regola con il versamento della quota associativa, sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo per la designazione degli organi sociali. Vighe il principio di personalità del voto per il quale ogni Socio ha diritto ad un voto, salvo le eventuali deleghe, per i minori hanno diritto di voto i genitori.

I Soci hanno il dovere di versare nei termini previsti la quota sociale e di rispettare il presente Statuto e gli ulteriori ed eventuali provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione.

I Soci svolgeranno la propria attività a favore dell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. I Soci hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento della personale attività prestata a favore dell'Associazione.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei Soci, prestate in forma libera e gratuita. In casi di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri Soci.

Art. 11 Mozioni di sfiducia, revoche e scioglimenti.

Salvo i casi di esclusione di cui all'articolo precedente, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea e con gli stessi quorum richiesti per l'elezione, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall'organo che li ha conferiti.

Titolo IV Patrimonio e responsabilità

Art. 12 Iscrizione agli albi, responsabilità giuridica

Cittadinanzattiva persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale e svolge attività istituzionali per la tutela dei diritti civili e sociali, e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela.

La rappresentanza legale e processuale dell'organizzazione territoriale è attribuita al Coordinatore territoriale e, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, il potere di firma spetta anche disgiuntamente al Tesoriere.

Art.13 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio di Cittadinanzattiva è costituito da beni mobili.

L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle entrate di cui all'art.4 della L.383/2000.

I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio di Cittadinanzattiva hanno obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

In caso di scioglimento dell'Assemblea Territoriale approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto ad associazioni a fini di utilità sociale.

Art.14 Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'organizzazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinatore e l'eventuale Tesoriere predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile.

Entro il 30 dicembre di ciascun anno i medesimi soggetti predispongono il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione degli organi suddetti.

La comunicazione della riunione del Comitato Direttivo o dell'Assemblea, indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere trasmessa ai componenti, almeno venti giorni prima, con comunicazione scritta. I bilanci devono essere depositati presso la Sede nei venti giorni che precedono la riunione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 15 Avanzi di gestione

A qualsiasi livello di organizzazione di Cittadinanzattiva è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E' fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di Cittadinanzattiva per la realizzazione delle attività istituzionali. I proventi delle attività non possono in alcun modo essere diviso tra gli associati, anche in forme indirette.

Art.16 Statuto

Il presente Statuto può essere variato o interamente sostituito dall'Assemblea riunita in assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Per quanto non previsto e non regolato dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Regionale e a quello Nazionale, al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Art.17 Norme finali e transitorie

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità il 14 febbraio 2017 alle ore 19,45 dall'Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva della Riviera del Brenta, convocata in assemblea straordinaria mediante comunicazione scritta, avviso pubblico a mezzo web ed affissione nella bacheca dell'associazione, con indicazione contenente il deposito della bozza dello Statuto presso la segreteria dell'associazione e all'O.d.G. approvazione Statuto dell'Assemblea

Territoriale di Cittadinanzattiva Riviera del Brenta e Miranese.

